

Decreto federale concernente un credito quadro per il proseguimento delle misure di promozione della pace e della sicurezza umana

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;
visto l'articolo 4 della legge federale del 19 dicembre 2003² su misure
di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo;
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 giugno 2011³,

decreta:

Art. 1

¹ Per il proseguimento delle misure di promozione della pace e della sicurezza umana è accordato un credito quadro di 310 milioni di franchi per il periodo dal 2012 al 2016.

² Il credito quadro sarà sbloccato unicamente dopo l'esaurimento di quello precedente, presumibilmente a partire dal 30 aprile 2012.

Art. 2

Il credito quadro può essere utilizzato per finanziare l'assunzione, per un periodo determinato, di personale necessario all'attuazione delle misure di promozione della pace e della sicurezza umana. Per il finanziamento dei posti può essere impiegato al massimo il 10 per cento del credito quadro.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

1 RS 101
2 RS 193.9
3 FF 2011 5683

Credito quadro per il proseguimento delle misure di promozione della pace e della sicurezza umana. DF
